

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA
UFFICIO GESTIONE CONTENZIOSO
n. 163

DECRETO DIRIGENZIALE N. 95 /DA del 26 FEB 2024

Oggetto: Rimborso spese legali al dipendente Spitaleri antonino Francesco per il -
Procedimento Penale R.G.N.R. n° 1305/16 assolto con Sentenza n. 1701/2023 del
Trib. Messina.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso che l'art. 39 della L.R. 29/12/1980 n° 145, rubricato "Patrocinio Legale" dispone" ai dipendenti e pubblici amministratori (art. 24 l.r.30/2000) che in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e dei compiti di ufficio, siano soggetti a procedimenti di responsabilità civile, penale o amministrativa, è assicurata l'assistenza legale, in ogni stato e grado di giudizio, mediante rimborso, secondo le tariffe ufficiali, di tutte le spese sostenute, sempre che gli interessati siano stati dichiarati esenti da responsabilità";

Che il dipendente Ing. Spitaleri antonino Francesco, nato a Roccella Valdemone (ME) il 12/11/1949 cod. fisc. SPTNNN49S12H455B ed ivi residente in Via Roma Coop. Habitat 80 n.2- Francavilla di Sicilia (ME) è stato imputato nel seguente procedimento penale per responsabilità connesse all'espletamento del proprio servizio, Procedimento Penale R.G.N.R. n° 1305/16, conclusosi con Sentenza n° 122/2023 del Trib. Messina, che ha disposto l'assoluzione perché fatto non sussiste .

Considerato che la giurisprudenza più recente, Cassazione sez. Lavoro n° 23904 del 19/11/2007, richiamata dal parere n° 13 del 05/04/2013, della sezione regionale della Corte dei Conti Abruzzo, ha superato il precedente orientamento ristrettivi in base al quale il diritto al rimborso delle spese legali sarebbe dovuto esclusivamente a fronte di una pronuncia di merito, prevedendo il rimborso anche in caso di archiviazione del procedimento adottato dal GUP, fermo restando la verifica dell'assenza di conflitto di interessi;

Ritenuto che nel caso di che trattasi non si configura conflitto di interesse con questo Ente;

Vista la richiesta di rimborso presentata in data 15/2/2024 registrata con prot. n° 4794 dal Geom. Spitaleri antonino Francesco, con la quale trasmette la fatt. n. 2 DEL 23/12/2023 debitamente quietanzate dall'avv. Pillera Antonino, per l'importo complessivo di € 14.698,84 calcolate entro i limiti della tariffa prevista dalla Delibera 48/CD del 27/11/2019;

Ritenuto che per procedere alla liquidazione della fattura sopra menzionata per l'importo complessivo di € 14.698,84 occorre impegnare l'intera somma nel corrente Bilancio d'esercizio;

Visto l'art. 43 del D.lgs. 118/2011 e s.m.i. che dispone in materia di esercizio provv. e gestione provvisoria;

Visto il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spese dell'ultimo bilancio di previsione approvato;



Visto il D.D.G. n° 3386 del 23/11/2023 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti ha approvato il Bilancio Consortile per il triennio 2023/2025;

Visto il Regolamento di Contabilità :

Ritenuto di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente."

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € 14.698,84 sul cap. 131 del redigendo Bilancio 2024/2026 che presenta adeguata disponibilità ;
- **Procedere** al rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente Geom. Spitaleri antonino Francesco, cod. fisc. SPTNNN49S12H455B nel procedimento penale di cui in oggetto, conclusosi con la Sentenza di assoluzione come meglio descritto in narrativa, per l'importo complessivo di € 14.698,84 tramite bonifico bancario al seguente IBAN IT62G 07601 16900 001065 866293 allo stesso intestato;
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Respons. Uff. Contenzioso
Dott. Giuseppe Mangraviti

Il Dirigente Amministrativo

Il Dirigente Generale .
Dott. Calogero Franco Fazio



Consorzio Autostrade Siciliane Posta in Entrata		
15 FEB. 2024		
DIR. GEN.	D.X	D.A.T.E.

SPETT.LE CAS
C.da Scoppo
Messina

Conf.
Oggetto Richiesta Rimborso spese legali

Consorzio per le
AUTOSTRAD E SICILIANE
Prot. 4794
del 15-02-2024 Sez. A



Proc. pen. n.- 1305/16 R.G.N.R.

“ “ **n. 4292/16 R.G.GIP**

“ “ **n. 249/2020 R.G. TRIB – sent. N.1701/2023**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Nell'interesse del **Geom. Spitaleri Antonino** Francesco, nato a Roccella Valdemone il 12.11.1949 e residente in Francavilla di Sicilia via Dott. Puzzo n. 2 – si espone quanto segue :

A seguito della notifica dell'ordinanza di **applicazione di misura interdittiva della sospensione del pubblico servizio** per la durata di mesi 12 da parte del Gip del Tribunale di Messina del 5.3.2018 il Geom. Spitaleri Antonino, già Responsabile di zona e dell'assistenza e sicurezza al traffico del C.A.S. (Consorzio per le Autostrade Siciliane), nominava proprio difensore di fiducia L'avv. Antonino Pillera del foro di Catania con studio in Maletto Via R. Margherita n.2 (già nominato in altri procedimenti) nell'ambito del procedimento penale n. 1305/16R.G.N.R. della Procura della Repubblica di Messina iscritto a suo carico (proc. Crino' + 5) per i reati di p.e. p dagli artt. 452, quater, 314 e 479 c.p. meglio descritti nel capo d'imputazione .

In particolare si contestava allo Spitaleri, in concorso con altri dipendenti del Consorzio Autostrada di aver realizzato un opera

instabile , attraverso la progettazione ed esecuzione dei lavori di messa in sicurezza , a seguito della frana del 5 ottobre 2015 (frana letojanni) , un opera instabile ,motivo per il quale in data 25 novembre 2016 si verificava lo sfondamento della protezione e " colamento" di materiale sciolto mista a detriti , causando pericolo per la sede autostradale e la circolazione.

Di aver liquidato somme alla ditta Musumeci maggiori di quelle previste in perizia, nonché aver falsificato i computi metrici per favorire il Musumeci.

Immediatamente si procedeva ad effettuare accesso alla corposa documentazione processuale .

Non veniva presentata istanza di riesame, stante che lo Spitaleri già si trovava già in pensione dal 1 luglio 2016 , ma si accedeva al fine di prendere visione del fascicolo tramite il deposito degli atti processuali.

In detta fase si rendevano necessarie diverse consultazioni con il cliente in studio, con i colleghi difensori degli altri imputati e con vari consulenti tecnici .

Si procedeva, inoltre, a richiedere la documentazione tecnica di supporto a vari Enti (Anas, protezione civile, assessorati ecc.)

Veniva fissata l'udienza preliminare per il 13 novembre 2019 Dott.sa Maria Militello ove si depositava la costituzione di diverse parti civili (associazione consumatori e CAS) . Veniva ammessa come parte civile solo IL CAS

All'esito dell'udienza preliminare il GUP disponeva l'8 gennaio 2020 , il rinvio a giudizio per tutte le contestazioni . Fissando l'udienza dibattimentale **del 15 aprile 2020** dinnanzi il Tribunale di Messina sezione Collegiale .

Il dibattimento si articolava in varie udienze quasi tutte "tecniche e complesse " atteso che nel corso dell'istruttoria, tra i

numerosi testi, venivano escussi molti consulenti tecnici indicati dalle rispettive parti processuali (PM e imputati).

Terminata la complessa attività istruttoria, con sentenza del **18 luglio 2023**, Il Tribunale di Messina I sezione Penale in composizione Collegiale (Pres. Dott.ssa Grimaldi), assolveva Spitaleri Antonino Francesco dai reati a Lui ascritti ex art 530 c.p.p. **PERCHE IL FATTO NON SUSSISTE** e perché i fatti non sono previsti dalla legge come reato riservando il deposito delle motivazioni entro il termine di gg. 90

La sentenza assolutoria n. 1701/2023 diveniva irrevocabile per TUTTI (compreso lo Spitaleri) il 2.11.2023

- L'incarico si è rivelato particolarmente impegnativo in ragione della notevole mole di documenti esaminati, della complessità della materia e delle questioni giuridiche trattate, della gravità delle imputazioni; -
- Il criterio utilizzato per il calcolo dei compensi nella parcella allegata è quello dei valori medi per la complessità e durata del processo, difficoltà delle materie trattate ,esame di molte consulenze tecniche, numero dei testimoni escussi; nonché per l'esito ottenuto avuto riguardo alle conseguenze che avrebbe comportato una eventuale condanna (interdizione dai pubblici uffici e sequestro delle somme). -
- Esito finale del giudizio: - L'imputato Spitaleri è stato assolto con formula piena. La sentenza è divenuta irrevocabile, sicché gli imputati devono dirsi del tutto indenni da qualsivoglia richiesta risarcitoria in ambito civile, penale, amministrativo e contabile (la condanna avrebbe comportato la sanzione accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici);-
- Nella vertenza non vi è stata presenza di un co-difensore;-
- L'avv. Pillera nello stesso procedimento non ha assistito altre parti oltre la posizione dello Spitaleri ;-

dai pubblici uffici);-

- Nella vertenza non vi è stata presenza di un co-difensore;-
- L'avv. Pillera nello stesso procedimento non ha assistito altre parti oltre la posizione dello Spitaleri ;-
- Nei confronti dello stesso cliente non è stata chiesta la liquidazione di altri pareri di congruità;-
- non vi è pendenza di tentativo di conciliazione;
- non vi è giudizio civile per responsabilità professionale

Per quanto sopra esposto essendo intenzione dello Spitaleri ,
richiedere all' Amministrazione di appartenenza (C.A.S.) il rimborso
delle spese legali,

S I C H I E D E

La liquidazione della fattura allegata contenuta nei valori
medi ai sensi del **D.M.147 del 13.10.2022** .


**Da liquidare sul nuovo IBAN : IT 62 G 07601 16900
001065 866293**

Si allega: ;

- Ordinanza applicativa misura Cautelare Gip del 05
Marzo 2018;
- Avviso fissazione udienza preliminare e richiesta rinvio
a giudizio.
- Sentenza N. 1701/2023 con attestazione
d'irrevocabilità il 2.11.2023
- Fattura n. 2 del 23.12.2023 emessa avv. Antonino
Pillera

Messina il

geom. Spitaleri Antonino



Avv. Antonino Pillera

Via R. Margherita, 2 - Tel. e Fax 095.699 412
95035 MALETTO (CT)

Egr. geom. Spitaleri Antonino Francesco

Via Roma coop. Habitat 80 n. 2

Francavilla di Sicilia –ME

Fattura n. 2 del 23.12.2023

Cod. Fisc. SPT NNN 49S12H455B

Proc. pen. n.- 1305/16 R.G.N.R.

“ “ **n. 4292/16 R.G.GIP**

“ “ **n. 249/16 R.G. TRIB – sent. N.1701/2023**

Oggetto : assistenza legale del Geom.- Spitaleri Antonino Francesco .
imputato quale dipendente del Consorzio Autostrade Siciliane , nel
procedimento 1305/16 R.G.N.R. Procura di Messina per il reato di falso (art
479 c.p.) e in concorso indebita percezione di indennità di progettazione (art
314 c.p.) definito con sentenza di assoluzione “ **perché il fatto non sussiste** “
emessa dal Giudice Collegiale del Tribunale di Messina all’udienza del
18.07.2023 **sent. n. 1701/23 R.G. Sent. divenuta irrevocabile il**
02.11.2023

VALORI MEDI

A) Competenza:

Fase indagini preliminari. Esame e studio del fascicolo degli atti d’indagine.
Consultazioni con il cliente in studio, separatamente e collegialmente,
congressi con i consulenti tecnici e colleghi.

A) Indagini preliminari

Fase di studio della controversia,	€ 851,00
Fase introduttiva del giudizio:	€ 662,00
Compenso	€ 1.513,00

B) Indagini difensive

Fase di studio della controversia.:	€ 851,00
Fase istruttoria e/o dibattimentale.:	€ 1.418,00
Compenso	€ 2.269,00

C) Tribunale Riesame Cautelari personali

Visione fascicolo e estrazione documenti

Fase di studio della controversia, valore medio:	€ 378,00
Compenso	€ 378,00

D) Fase GUP

Partecipazione alle udienze con costituzione parti civili .

Fase di studio della controversia:	€ 851,00
Fase introduttiva del giudizio:	€ 756,00
Fase istruttoria e/o dibattimentale:	€ 1.040,00
Fase decisionale, valore medio:	€ 1.418,00
Compenso	€ 4.065,00

E) Tribunale Collegiale dibattimento.

Attività: Controesame testimoni e consulenti del PM e delle altre parti processuali. Esame dei testimoni di difesa e dei consulenti tecnici. Controesame dei Periti. Redazione Memoria difensiva e produzione documentale. Partecipazione alle udienze dal 15.04.2020 al 18.7.2023.

Competenza:

Fase di studio della controversia:	
Fase introduttiva del giudizio:	€ 756,00
Fase istruttoria e/o dibattimentale:	€ 1.418,00
Fase decisionale:	€ 1.418,00
Compenso	€ 4.065,00

PROSPETTO FINALE (A+B+C+D +E)

Compenso tabellare ex Art. 12, comma € 12.290,00

+ Spese Generali 15% € 1.843,50

TOTALE compenso euro 14.133,50

+ C.P.A. 4% " 565,34

Totale fattura euro 14.698,84

IVA esente ai sensi della legge 190 del 2014

Il pagamento della predetta tramite bonifico sul conto presso **BANCO BPM** Agenzia di **BRONTE** (cap. 95035) – via A. Spedalieri 2

Conto corrente n. 000000129958 intestato : avv. PILLERA ANTONINO

Codice IBAN : IT 13 P 05034 83890 000000129958

Maletto il 23.12.2023

Avv. Antonio Pillera

Avv. ANTONINO PILLERA

Via R. Margherita, 2

Tel./Fax: 095.699412

95035 - MALETTO (CT)

PER QUICHI



TRIBUNALE DI MESSINA
PRIMA SEZIONE PENALE

N. 1701/2023 SENT.
N. 249/2020 R.G.T.
N. 1305/2016 R.G.N.R.
UD.18 LUGLIO 2023

Redatta scheda il ____ / ____ / ____

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Messina, Prima Sezione Penale, composto dai magistrati:

dott.ssa Maria Eugenia Grimaldi Presidente;

dott. Francesco Torre Giudice;

dott.ssa Francesca Capone Giudice;

alla pubblica udienza del giorno 18 luglio 2023, con l'ausilio del Cancelliere dott. Nicola Giuseppe Recupero e con l'intervento del Pubblico Ministero dott. Alessandro Liprino e delle difese della parte civile e degli imputati – che hanno concluso come in atti – ha pronunciato la presente

SENTENZA

nel procedimento sopra indicato a carico di:

1) **CRINO' Francesco**, nato a Furci Siculo il 17 dicembre 1956, ivi residente in via Monza n.2, difeso di fiducia dall'Avv. Rosario Trimarchi del Foro di Messina;

libero già presente, non comparso

2) **MUSUMECI Francesco**, nato a Piedimonte Etneo il 25 luglio 1958 residente a Giarre in via Metastasio n. 3, difeso di fiducia dall'Avv. Alberto Gullino del Foro di Messina;

libero, presente

3) **PIRRONE Salvatore**, nato a Roccamena il 3 febbraio 1957, residente a Corleone in Contrada San Giovanni snc, difeso di fiducia dall'Avv. Giovanni Calamoneri del Foro di Messina;

libero, presente

4) **SCEUSA Gaspare**, nato a Barcellona Pozzo di Gotto il 9 agosto 1955, ivi residente in via Avvocato A. Pino n. 36, difeso di fiducia dall'Avv. Francesca Bilardo del Foro di Catania;

libero già presente, non comparso

5) **SPITALERI Antonino Francesco**, nato a Roccella Valdemone il 12 novembre 1949, residente a Francavilla di Sicilia in via via Dott. G. Puzzo n. 2, difeso di fiducia dall'Avv. Antonino Pillera del Foro di Catania;

libero già presente, non comparso

Si tratta, allora, di un parametro normativo che non prevede una regola di condotta priva di discrezionalità (come oggi richiesto dall'art. 323 c.p.), dovendosi, ad ogni modo, rilevare che non è stato neppure provato che la ditta non fosse effettivamente solida.

Quanto alla corresponsione del pagamento in assenza di collaudo, deve osservarsi che la stessa disposizione legislativa indicata in imputazione (art. 141 D.Lgs. 163/2006), al precedente comma 5, prevede che per i lavori di importo fino a 500.000 euro, come nella fattispecie, il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione dei lavori.

Sebbene non risulti che neanche quest'ultimo sussistesse, deve rilevarsi, che la violazione di legge è inidonea ad integrare il reato di abuso d'ufficio ove non accompagnata dall'ingiustizia del profitto, secondo i canoni della c.d. doppia ingiustizia (cfr. Cass. n. 58412/2018 già richiamata in riferimento al capo N).

Nella fattispecie, alla mancanza del certificato di regolare esecuzione non si è accompagnata la prova dell'ingiustizia del pagamento per l'eventuale carente realizzazione dei lavori (quanto osservato in relazione al capo A, in considerazione della tenuta dell'opera a fronte di eventi meteorici di eccezionale rilevanza, lascia anzi propendere per il contrario).

§

Quanto sin qui osservato determina l'assoluzione di tutti gli imputati dai reati rispettivamente ascritti ai capi M, O, Q, R, S e T perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e da quelli rispettivamente ascritti ai restanti capi perché il fatto non sussiste.

La complessità del procedimento ha consigliato l'indicazione del termine per il deposito della motivazione.

P.Q.M.


Visto l'art. 530 c.p.p.,

assolve Crinò Francesco, Musumeci Francesco, Pirrone Salvatore, Sceusa Gaspare, Spitaleri Antonino Francesco e Torre Giuseppe dai reati rispettivamente ascritti ai capi M, O, Q, R, S e T perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e da quelli rispettivamente ascritti ai restanti capi perché il fatto non sussiste.

Indica in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione.

Messina, 18 luglio 2023.

Il Giudice estensore
Dott. Francesco Torre



Il Presidente
Dott.ssa Maria Eugenia Grimaldi

